



AVVISO PUBBLICO

**PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI
NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 4 PNRR "ISTRUZIONE E RICERCA", COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO
DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ", INVESTIMENTO 5
"STUDENT HOUSING FUND" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU**

CUP: F44H25001010006

Articolo 1- Premessa, finalità ed ambito di applicazione

1. Nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a seguito della revisione di quest'ultimo approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2025, è stata rimodulata la Misura "M4.C1. Riforma 1.7" di cui al D.M. 481/2024 e, contestualmente, è stata introdotta la nuova Misura "M4.C1. Investimento 5", avente ad oggetto lo "Student housing fund" (di seguito "Investimento").
2. L'Investimento prevede il raggiungimento delle seguenti milestone: (i) la firma di una convenzione fra il Ministero dell'università e della ricerca (di seguito "MUR") e Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito "CDP") (milestone M4.C1-31) e (ii) l'adozione da parte di CDP di un numero di atti di assegnazione dei contributi, sottoscritti per accettazione dai beneficiari finali, tale da assorbire la dotazione del suddetto Investimento, al netto del compenso di CDP (milestone M4.C1-32).
3. L'Investimento prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore.
4. La Legge 30 dicembre 2025, n. 199, all'articolo 1, commi da 884 a 893 (di seguito "Legge di Bilancio 2026"), ha introdotto una serie di disposizioni che disciplinano l'Investimento. In attuazione di tali disposizioni e di quanto previsto nella richiamata Decisione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2025, il MUR, mediante sottoscrizione di apposita convenzione, ha affidato a CDP l'attuazione all'Investimento.
5. Il presente avviso (di seguito "Avviso") è finalizzato all'acquisizione della disponibilità dei suddetti nuovi posti letto, e rende note le condizioni, i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di accesso ai contributi finanziari a valere sulle risorse dell'Investimento.
6. Il MUR ha definito la Politica di Investimento della Misura "M4.C1. Investimento 5", nella quale sono stabiliti e puntualmente declinati e specificati i principi, i criteri, i termini e le condizioni per la selezione degli interventi ammissibili ai contributi finanziari e per l'ammissione dei soggetti beneficiari, i requisiti della procedura e del presente Avviso, nonché ogni ulteriore modalità operativa per l'esecuzione dell'Investimento.
7. Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 888, della Legge di Bilancio 2026, la valutazione dell'ammissibilità delle domande di assegnazione dei contributi di cui al presente Avviso è affidata ad un Comitato di Investimento (come di seguito definito).



8. In continuità con la misura agevolativa riconosciuta da parte del MUR in attuazione della Misura “M4.C1 Riforma 1.7” e del relativo D.M. 481/2024 (come di seguito definito), i contributi di cui all’Investimento coprono una parte dei proventi da locazione per i primi 3 (tre) anni di gestione delle strutture residenziali per studenti. I contributi a fondo perduto sono erogati in esito alla realizzazione e messa a disposizione delle strutture per studenti universitari che rispettano tutti i requisiti definiti dal presente Avviso e per le quali si applicano, in particolare, i termini e le condizioni di gestione successivamente definiti. Gli oneri connessi alla realizzazione degli alloggi e delle residenze universitarie sono a carico dei Soggetti Beneficiari e per tali spese non è riconosciuto alcun rimborso nell’ambito del presente Avviso. In particolare, non è riconosciuto alcun rimborso per oneri relativi a interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, efficientamento e/o miglioramento energetico, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione non su terreni *greenfield*, trasformazione, ampliamento o completamento, all’interno dei quali potranno essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza.
9. Gli Interventi finanziati nell’ambito dell’Avviso concorrono all’attuazione dell’Investimento.

Articolo 2 – Riferimenti normativi

Nella predisposizione del presente Avviso, si è tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 884 a 893, con cui il legislatore ha previsto, tra le altre cose, (i) al comma 884, che il MUR può affidare l’attuazione dell’Investimento a CDP, in qualità di Istituto Nazionale di Promozione ai sensi dell’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base di un’apposita convenzione, che può prevedere il coinvolgimento di società dalla stessa controllate; (ii) al comma 886, che l’Investimento prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore; (iii) al comma 888, che ai fini dell’assegnazione dei contributi a fondo perduto di cui al comma 886, il soggetto incaricato dell’esecuzione dell’Investimento pubblica un avviso che disciplina la presentazione delle domande e che la verifica di ammissibilità delle stesse è affidata ad un Comitato di Investimento; (iv) al comma 889 che l’erogazione dei contributi di cui al comma 886 è subordinata alla verifica da parte dell’Agenzia del demanio dell’avvenuta realizzazione degli alloggi e residenze per studenti;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021, come da ultimo revisionato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2025 la quale, fra le altre cose, nell’ambito della Missione 4, Componente 1, ha rimodulato la Riforma 1.7 - “*Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti*” e ha introdotto l’Investimento 5 – “*Student housing fund*”;

e, inoltre,

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento UE 2020/852, che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do No Significant Harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Regolamento (UE) 27 febbraio 2023 del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2023/435 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano *REPowerEU* nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;
- la Comunicazione della Commissione europea del 4 giugno 2025 *“NextGenerationEU - The road to 2026”* relativa all'attuazione dei progetti del PNRR per assicurare il raggiungimento di tutti gli obiettivi entro il 31 agosto 2026 e rivedere e semplificare i rispettivi Piani per la ripresa e la resilienza nel senso di includere unicamente le misure realizzabili entro la predetta data di scadenza del Piano;
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2025 con cui è stata approvata la revisione del PNRR nazionale che ha rimodulato la Misura M4.C1 Riforma 1.7, riducendo il target M4C1-30 con l'obiettivo di addivenire entro il 30 giugno 2026 alla realizzazione di almeno 30.000 nuovi posti letto universitari;
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2025 con cui è stato introdotto un nuovo investimento nell'ambito della Missione 4, Componente 1, *“Investimento 5: Student housing fund”*, al quale è stata assegnata una dotazione di 599 milioni di euro, con l'obiettivo di incentivare e sostenere iniziative private e pubbliche utili ad implementare l'offerta nel settore dell'edilizia residenziale per studenti;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere, inclusione lavorativa delle persone con disabilità e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento del divario territoriale;

nonché,

- la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante *“Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”* e ss.mm.ii.;

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e ss.mm.ii. e, in particolare, l’articolo 11 relativo al *“Codice unico di progetto degli investimenti pubblici”* (CUP);
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*, e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”* e ss.mm.ii. e relativa normativa secondaria di attuazione;
- il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante *“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”* e ss.mm.ii. e relativa normativa secondaria di attuazione;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”* e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante *“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”* e ss.mm.ii.;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e ss.mm.ii., che ha modificato la legge n. 3 del 2003, istitutiva del CUP;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, e ss.mm.ii.;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*, e ss.mm.ii.;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”* e ss.mm.ii.;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante *“Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”* convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, e ss.mm.ii.;
- il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 25 recante *“Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”, tramite il quale è stato introdotto l'articolo 1 bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, rubricato “Nuovo housing universitario”*;
- il decreto interministeriale n. 1439 del 29 dicembre 2022, adottato in attuazione del comma 11, articolo 1 bis legge 4 novembre 2000, n. 338, con il quale sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli;
- il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13 recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e ss.mm.ii., che ha riorganizzato la governance del PNRR, istituendo tra l'altro la Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR;
- il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, rubricato *“Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.”*, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e ss.mm.ii., e, in particolare, l'articolo 11 *“Edilizia universitaria”*;
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e ss.mm.ii., che istituisce all'articolo 5 un Commissario Straordinario per gli alloggi universitari presso il Ministero dell'università e della ricerca, per l'attuazione dei progetti del PNRR;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2024 con cui l'Ing. Manuela Manenti è stata nominata Commissario Straordinario per gli alloggi universitari;

- il decreto del Ministero dell'università e della ricerca del 26 febbraio 2024, n. 481, successivamente modificato con decreto del Ministero dell'università e della ricerca del 31 maggio 2024, n. 765, con cui è stato pubblicato l'avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenza per studenti, per un valore complessivo di 1,2 miliardi di euro, onde assicurare il conseguimento dell'obiettivo di creare 60.000 nuovi posti accessibili a tariffa agevolata entro il 30 giugno 2026;
- le ordinanze del Commissario Straordinario n. 3 del 23 gennaio 2025, n. 5 del 7 aprile 2025, n. 6 del 30 giugno 2025 e n. 8 del 27 ottobre 2025 che hanno modificato il decreto del Ministero dell'università e della ricerca del 26 febbraio 2024, n. 481;
- le circolari Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato adottate con riferimento all'attuazione delle misure PNRR nelle annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025;
- il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, e ss.mm.ii.;
- il sistema di gestione e controllo del PNRR adottato dal MUR con decreto direttoriale n. 13 del 26-06-2025.

Articolo 3 - Definizioni

Nell'ambito del presente Avviso, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato qui di seguito riportato:

Avviso: indica il presente avviso pubblico, finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, in attuazione della Misura “M4.C1. Investimento 5” e dell'articolo 1, commi da 884 a 893, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199;

Atto d'obbligo: indica il documento con cui il Soggetto Beneficiario, mediante sottoscrizione unilaterale, accetta formalmente il contributo di cui all'Avviso e si impegna a rispettare integralmente i termini, le condizioni e le eventuali prescrizioni connessi alla realizzazione dell'Intervento;

Brownfield: indica i siti in cui gli interventi di riutilizzo o di trasformazione d'uso, valorizzandone le caratteristiche e la collocazione geografica, generano benefici economici pari o superiori ai costi delle opere di trasformazione e delle opere di bonifica o messa in sicurezza;

CDP: indica Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 a cui il Ministero dell'università e della ricerca ha affidato l'attuazione dell'Investimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 884, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199;

CLP: Codice Locale di Progetto;

Comitato di Investimento: indica il comitato previsto dall'art. 1, comma 888, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, a cui è affidata la verifica di ammissibilità delle domande di assegnazione dei contributi e, successivamente, delle domande di erogazione di cui al presente Avviso, nonché ogni ulteriore attività prevista dall'Avviso stesso, in conformità a quanto previsto dalla Politica d'Investimento;



Commissario Straordinario: indica il Commissario Straordinario di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, designato con D.P.C.M. 30 aprile 2024;

Comunicazione di Ammissione: indica l'atto di concessione al Soggetto Beneficiario del contributo a valere sul presente Avviso, in accoglimento della richiesta presentata;

Comunicazione di Rigetto: indica l'atto di rigetto della richiesta di contributo presentata dal Soggetto Proponente;

CUP: indica, nell'ambito della Misura M4.C1.I5 “*Student housing fund*” il CUP, acquisito dal MUR, unico e rappresentativo della totalità degli interventi finanziati nell'ambito del presente Avviso;

Destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati ad alloggio o residenza per studenti: con tale espressione si intende che i Soggetti Beneficiari assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente Avviso, con possibilità di destinazione ad altre finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche;

DNSH “Do No Significant Harm”: indica il principio che consiste nel “non arrecare nessun danno significativo” all’ambiente, come definito all’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852;

D.M. 481/2024: indica il decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024 finalizzato all’acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, in attuazione della Riforma 1.7 “*Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti*” prevista dalla Missione 4 “*Istruzione e ricerca*”, Componente 1 “*Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’università*” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del MUR, dell’articolo 1-bis della Legge 14 novembre 2000, n. 338 e del decreto ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437, successivamente modificato con decreto del MUR n. 765 del 31 maggio 2024 e, in seguito, con le ordinanze n. 3 del 23 gennaio 2025, n. 5 del 7 aprile 2025, n. 6 del 30 giugno 2025 e n. 8 del 27 ottobre 2025 del Commissario Straordinario;

Domande Pendenti: indica le domande presentate nell’ambito della procedura di cui al D.M. 481/2024 che risultino in uno dei seguenti stati: (i) sono ancora in corso di istruttoria, (ii) hanno ricevuto dal MUR una PEC di comunicazione dell’avvenuta ammissione con richiesta di fornire il CUP dell’intervento, o (iii) hanno ricevuto una PEC di notifica dell’avvenuta adozione del decreto direttoriale di concessione del contributo di cui all’art. 11, comma 1, del D.M. 481/2024 o hanno già sottoscritto l’atto d’obbligo;

Fabbisogni di posti letto: indicano i fabbisogni di posti letto in residenze per studenti universitari riportati nell’Allegato 1 al presente Avviso;

Greenfield: indica un’area libera e inutilizzata, non edificata ovvero non occupata da attività antropiche;

Intervento: indica l’azione mediante acquisizione o locazione od altra forma di godimento di immobili, corredata eventualmente anche da opere di ristrutturazione accessorie finalizzate all’adeguamento agli indirizzi di cui alla comunicazione della Commissione europea dell’11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 *final*) sul *Green Deal* europeo, recepiti nel PNRR, nonché interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, efficientamento e/o miglioramento energetico, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione non su terreni greenfield, trasformazione, ampliamento o completamento, all’interno



dei quali potranno essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza, finalizzati ad incrementare la dotazione di ricettività residenziale studentesca, mediante posti letto aggiuntivi rispetto alla rilevazione effettuata alla data di approvazione del PNRR;

Ispettorato Generale per il PNRR: struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

Legge di bilancio 2026: indica la legge 30 dicembre 2025, n. 199, la quale, all'articolo 1, commi da 884 a 893, reca una serie di disposizioni dedicate all'attuazione dell'Investimento;

Misura “M4.C1. Investimento 5” o anche Investimento: indica l'Investimento 5 “*Student housing fund*” – o “*Fondo per gli alloggi destinati agli studenti*” - nell'ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 1, “*Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università*”, del PNRR, di titolarità del MUR;

Misura “M4.C1. Riforma 1.7”: indica la Riforma 1.7 “*Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti*”, nell'ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 1 “*Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università*”, del PNRR, a titolarità del MUR;

Ministero o MUR: indica il Ministero dell'università e della ricerca, quale Amministrazione Titolare dell'Investimento;

Pagina di Accesso: ha il significato di cui all'articolo 11, comma 3;

Parti della struttura eventualmente non utilizzate: indica le aree funzionali della struttura diverse dalle aree ricomprese nelle Funzioni residenziali (AF1), di cui all' Allegato C del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437, così come integrati dall'Allegato C del D.M. 481/2024, eventualmente non utilizzate, anche temporaneamente, per le finalità di cui al presente Avviso (Allegato 2 al presente Avviso);

Periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche: indica i periodi di ciascuna annualità, della durata massima di 2 mesi, convenzionalmente compresi tra il 1° agosto e il 30 settembre. Tale periodo può essere traslato, ovvero ridotto, in funzione delle esigenze manifestate dall'organismo regionale per il diritto allo studio (“DSU”) competente per ciascun territorio. L'eventuale variazione alle date sopra riportate sarà contenuta all'interno della convenzione sottoscritta tra il soggetto gestore e l'organismo DSU, secondo lo schema di convenzione di cui all'Allegato 4 del presente Avviso;

PNRR: indica il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, come modificato con successive Decisioni del Consiglio ECOFIN e, da ultimo, con Decisione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2025;

Portale: ha il significato di cui all'articolo 11, comma 3;

Posto letto: indica l'unità abitativa ad uso residenziale atta ad ospitare uno studente, e i cui standard sono conformi agli Standard minimi dimensionali e qualitativi;

Regioni del mezzogiorno: indica le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e la Regione Siciliana;

Servizio Telematico: ha il significato di cui all'articolo 11, comma 3;



Soggetto Beneficiario o Soggetto Gestore: indica il Soggetto Proponente che ha ottenuto l'ammissione al contributo a valere sul presente Avviso e che è responsabile della realizzazione dell'Intervento;

Soggetto Proponente: indica il soggetto che presenta domanda di ammissione al contributo in riscontro al presente Avviso, e che non coincide necessariamente con il Soggetto proprietario dell'immobile;

Soggetto proprietario dell'immobile: indica la persona fisica o giuridica titolare del diritto di proprietà dell'immobile destinato ad alloggio o residenza universitaria per studenti delle istituzioni della formazione superiore;

Standard minimi dimensionali e qualitativi: indicano gli standard minimi dimensionali e qualitativi degli alloggi o delle residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, riportati nell'Allegato 2 del presente Avviso;

Tariffa Media: ha il significato di cui all'articolo 10, comma 1;

Tavolo Tecnico Interistituzionale per la Riforma dell'*housing* universitario: indica il tavolo tecnico interistituzionale – coordinato dal Ministero dell'università e della ricerca e a cui partecipano l'Agenzia del demanio, la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario, CDP e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – a cui è rimessa la definizione delle procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, distinto per gli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi nell'ambito di quelli di cui all'art. 4, co. 1, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e per gli altri studenti, ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 1437/2022. Gli esiti dei lavori del Tavolo Tecnico Interistituzionale per la Riforma dell'*housing* universitario sono riportati nell'Allegato 3 del presente Avviso.

Articolo 4 - Dotazione finanziaria dell'Avviso

1. La dotazione finanziaria complessiva è pari ad almeno € 579 milioni (euro cinquecentosettantanove milioni) a valere sulle risorse dell'Investimento.
2. La dotazione complessiva di cui al precedente comma è tesa ad assicurare la messa in disponibilità di posti letto in residenze per studenti universitari che, nella misura minima del 40% (quaranta per cento) del totale complessivo devono servire le regioni del Mezzogiorno. In caso di carenza di candidature utili a rispettare l'obiettivo di cui al precedente periodo, CDP procederà all'ammissione di tutte le candidature che perverranno secondo l'ordinario criterio cronologico, al fine di assicurare il conseguimento della *milestone* prevista dall'Investimento.
3. I fabbisogni minimi di posti letto di riferimento sono indicati nell'Allegato 1 al presente Avviso e non costituiscono fabbisogni vincolanti ai fini della partecipazione all'Avviso stesso. Eventuali domande che soddisfino fabbisogni eccedenti i livelli minimi indicati nell'Allegato 1 potranno essere valutate, se rispondenti ai requisiti di ammissibilità del presente Avviso e utili a soddisfare fabbisogni sopravvenuti o territorialmente contigui, anche nell'ottica del conseguimento della *milestone* M4.C1-32, di cui all'art. 1, comma 2.

Articolo 5 - Soggetti ammissibili

1. Possono presentare richiesta di contributo, i soggetti gestori, o promittenti tali, di alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore.



2. I soggetti di cui al precedente comma devono appartenere ad una delle seguenti categorie soggettive, in conformità alla legislazione nazionale e locale di riferimento:
 - a) le imprese;
 - b) gli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - c) i soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338;
 - d) i soggetti pubblici.
3. Non possono essere ammessi ai contributi oggetto dell'Investimento i soggetti che rientrano in una o più delle seguenti fattispecie, se applicabili alla pertinente categoria di cui al precedente comma:
 - a) sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del medesimo D.Lgs. 159/2011;
 - b) provenienza della candidatura da un soggetto in stato di liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
 - c) inosservanza delle normative e degli obblighi in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, previsti dal D. Lgs. 231/07 e dal D. Lgs. 109/07 e dalle relative normative secondarie di attuazione, di cui CDP è tenuta ad assicurare il rispetto in quanto soggetto obbligato. Conseguentemente, CDP richiederà ai Soggetti Proponenti le integrazioni documentali necessarie ai fini dell'ammissione del soggetto Proponente.
4. L'erogazione dei contributi è in ogni caso condizionata dalla ricorrenza delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 8, e dall'articolo 19, comma 2, del presente Avviso.

Articolo 6 -Interventi finanziabili

1. Il presente Avviso sostiene la messa a disposizione di strutture dedicate alla residenzialità studentesca universitaria attraverso la copertura di una parte dei proventi da locazione per i primi 3 (tre) anni di gestione delle strutture stesse, riconosciuta al Soggetto Beneficiario in esito alla messa a disposizione delle stesse strutture.
2. I soggetti ammissibili di cui al precedente articolo 5, all'atto di presentazione della richiesta, possono essere direttamente in possesso degli immobili da destinare a residenze o alloggi per studenti universitari, ovvero possono avere già avviato le procedure per l'acquisizione della disponibilità degli immobili.
3. I posti letto per studenti della formazione superiore devono essere resi disponibili per l'assegnazione agli studenti fuori sede capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nell'ambito di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, sulla base delle graduatorie definite dagli Organismi regionali territorialmente competenti per il diritto allo studio ai sensi della relativa legislazione regionale, nella percentuale non inferiore al 30% (trenta per cento), ovvero disponibili per l'assegnazione agli studenti inseriti in graduatorie di merito.
4. I Soggetti Beneficiari degli interventi finanziati devono assicurare – a pena di decadenza delle agevolazioni di cui al presente Avviso e l'attivazione dei meccanismi sanzionatori di cui all'art. 20 - la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati ad alloggio o residenza per



studenti per un periodo pari ad almeno 9 (nove) anni successivi al terzo anno (per un totale di 12 anni), con decorrenza dalla data di effettiva messa a disposizione dei posti letto, con possibilità di destinazione ad ulteriore finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze, in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche, ferma restando la necessaria continuità annuale della disponibilità del singolo posto letto assegnato a ciascun studente per un determinato anno accademico.

5. La richiesta di ammissione al beneficio deve riguardare un'unica residenza dotata di un numero di posti letto non inferiore a n. 18 (diciotto) unità, anche frazionatamente, come previsto dal successivo articolo 7, comma 1, lettera d). Pertanto, nel caso in cui un medesimo proponente intenda candidare più immobili, dovrà procedere alla trasmissione di più richieste separate.
6. Non è ammessa la presentazione di una nuova richiesta di ammissione al contributo in relazione ad un intervento per il quale sia stata già rilasciata una Comunicazione di Ammissione nell'ambito del presente Avviso.

Articolo 7 - Criteri di ammissibilità degli interventi

1. Gli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente Avviso devono a pena di esclusione:
 - a) essere coerenti con obiettivi e finalità della Missione 4, Componente 1, denominato *“Investimento 5: Student housing fund”*;
 - b) essere conformi al principio *“non arrecare un danno significativo”* all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020, in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01) e degli ulteriori adempimenti previsti dal Codice dell'Ambiente, incluso il controllo del requisito *“non greenfield”*. In particolare, sono ammissibili gli interventi che non contemplano il seguente elenco di attività:
 - i) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹;
 - ii) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento²;

¹ Ad eccezione di: a) attivi e attività nella produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure nelle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) 01); e b) attività e attivi di cui al punto ii) per i quali l'uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili.

² Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

- iii) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori³ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁴;
- c) riguardare immobili situati all'interno o in prossimità del territorio di capoluoghi di provincia che ospitano sedi di una o più istituzioni universitarie statali e non statali, legalmente riconosciute, ivi compresi gli istituti superiori ad ordinamento speciale e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche non statali, che devono risultare dall'immobile oggetto di intervento agevolmente raggiungibili;
- d) riguardare immobili che possano permettere messa a disposizione di alloggi o residenze universitarie per studenti delle istituzioni della formazione superiore per un numero di posti letto non inferiore a n. 18 (diciotto) unità, anche frazionatamente, purché ricompresi in un programma unitario che trovi la sua collocazione in un unico edificio o gruppo di edifici localizzati all'interno della medesima circoscrizione di decentramento comunale, ovvero nell'ambito di circoscrizioni diverse purché contigue, ovvero per i Comuni con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti all'interno del territorio dello stesso Comune, in coerenza con gli standard minimi dimensionali e qualitativi individuati dall'**Allegato 2** al presente Avviso, con modalità e tempistiche compatibili con la messa a disposizione dei posti letto entro il termine di messa a disposizione di cui all'art. 9, comma 3, del presente Avviso;
- e) prevedere per ciascun intervento, a scelta del Soggetto Proponente e secondo le caratteristiche strutturali e funzionali dell'housing proposto, posti letto collocati:
- in sole camere singole,
 - in sole camere doppie,
 - in camere singole e camere doppie,
- purché gli standard dimensionali e qualitativi risultino coerenti con quelli riportati nell'Allegato 2 del presente Avviso;
- f) riguardare immobili nella piena ed esclusiva disponibilità attuale dei Soggetti Proponenti, ovvero per i quali alla data di presentazione della richiesta di contributo siano state avviate le procedure di acquisizione della disponibilità;
- g) riguardare immobili che non abbiano già beneficiato di risorse pubbliche specificamente destinate alla realizzazione di residenze o alloggi per studenti;
- h) riguardare investimenti economicamente sostenibili, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del presente Avviso;
- i) riguardare interventi che soddisfano criteri di efficacia, efficienza, utilità, durevolezza e qualità di cui all'art. 13, commi 2 e ss., del presente Avviso.

³ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁴ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.



2. Non saranno ammissibili al finanziamento interventi presentati a valere sul presente Avviso relativi ad alloggi utilizzati a fini abitativi per studenti che risultino già attivi dodici mesi prima della data di pubblicazione dell'Avviso stesso.
3. Gli interventi non devono comprendere l'approvvigionamento di caldaie a gas naturale.

Articolo 8 – Candidatura di domande già presentate nel D.M. 481/2024

1. La candidatura presentata sull'Avviso avente ad oggetto la riproposizione di una Domanda Pendente è ammissibile esclusivamente alle seguenti condizioni:
 - a. in caso di rinuncia volontaria, **dopo la pubblicazione del presente Avviso**, alla candidatura nell'ambito della procedura di cui al D.M. 481/2024, e riproposizione della domanda di accesso al contributo nell'ambito della procedura di cui al presente Avviso;
 - b. in caso di riproposizione di domande non rinunciate per le quali sia stato notificato (i) che la dotazione finanziaria della procedura di cui al D.M. 481/2024, così come ridotta a seguito della rimodulazione del *target* M4.C1-30, risulti in concreto incapiente e (ii) che lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è **incompatibile** con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario Straordinario (“**Comunicazione di esclusione tipo B**”);
 - c. in caso di riproposizione di domande non rinunciate per le quali sia stato notificato (i) che la dotazione finanziaria della procedura di cui al D.M. 481/2024, così come ridotta a seguito della rimodulazione del *target* M4.C1-30, risulti in concreto incapiente e (ii) che lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è **compatibile** con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario Straordinario (“**Comunicazione di esclusione tipo C**”).
2. In aggiunta alle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1, possono essere riproposte nell'ambito del presente Avviso anche le domande già presentate nell'ambito della procedura di cui al D.M. 481/2024 che, **dopo la data di pubblicazione del presente Avviso**, saranno oggetto di un provvedimento di non ammissione – diverso dalle Comunicazioni di esclusione tipo B e dalle Comunicazioni di esclusione tipo C – adottato dal Commissario Straordinario.
3. Ai fini della possibilità di candidatura delle domande di cui ai precedenti commi 1 e 2, si considerano riproposte le candidature che riguardino il medesimo immobile oggetto della domanda presentata nell'ambito della procedura di cui al D.M. 481/2024, così come catastalmente definito o planimetricamente perimetrato, indipendentemente da eventuali differenze progettuali intervenute.
4. Con riferimento ai casi di cui alla lettera a) del precedente comma 1, il Soggetto Proponente che intende riproporre la domanda nell'ambito del presente Avviso deve:
 - (i) aver preventivamente trasmesso una rinuncia volontaria alla domanda presentata nell'ambito della procedura di cui al D.M. 481/2024, con indicazione del relativo codice domanda, sottoscritta digitalmente da soggetto munito dei necessari poteri, trasmessa a mezzo pec al MUR (indirizzo pec: dgordinamenti@pec.mur.gov.it), e al Commissario Straordinario (indirizzo pec: commissario.housing@pec.mur.gov.it) e, ove non coincidente con il Soggetto Proponente, al soggetto proprietario dell'immobile, al fine di



renderlo edotto del venir meno del connesso atto d'obbligo sottoscritto da quest'ultimo e delle relative agevolazioni fiscali eventualmente riconosciute;

- (ii) riproporre la domanda nell'ambito del presente Avviso, allegando alla stessa quanto richiesto al seguente art. 11, comma 10.
5. Con riferimento ai casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 e del precedente comma 2, i candidati concorrono all'Avviso per l'ammissione ad un contributo ridotto, come previsto al successivo articolo 9 del presente Avviso.
 6. Con riferimento ai casi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1, il Commissario Straordinario individua le domande non finanziabili a valere sulla procedura di cui al D.M. 481/2024 ed entro il 28 febbraio 2026 notifica ai candidati e, per conoscenza a CDP, le Comunicazioni di esclusione tipo B e le eventuali Comunicazioni di esclusione tipo C, indicando la possibilità di riproporre la candidatura nell'ambito della procedura di cui al presente Avviso alle condizioni ad essi rispettivamente applicabili.
 7. Con riferimento alle candidature di cui sopra per le quali sia già intervenuto un provvedimento di ammissione da parte del MUR nell'ambito della procedura di cui al D.M. 481/2024, i Soggetti Proponenti dovranno produrre quanto richiesto all'art. 11, comma 9, del presente Avviso. Resta in ogni caso inteso che, nella valutazione delle candidature nell'ambito dell'Avviso, CDP può utilizzare ogni dato, informazione, documento acquisito nello svolgimento delle attività di assistenza al MUR prestate nell'ambito della procedura di cui al D.M. 481/2024, e fare pieno affidamento su ogni valutazione effettuata in tale contesto (ivi incluse le valutazioni espresse dalla Commissione di cui all'art. 10 del D.M. 481/2024).
 8. CDP effettuerà comunque le proprie autonome valutazioni di ammissibilità delle candidature e potrà richiedere ai Soggetti Proponenti le integrazioni necessarie ad adeguare alle prescrizioni dell'Avviso le candidature delle domande di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché l'ulteriore documentazione necessaria ad assolvere gli obblighi in capo a CDP, in qualità di soggetto destinatario delle normative in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 231/07 e al D.Lgs. 109/07 e relative normative secondarie di attuazione.

Articolo 9 - Entità del contributo e termini di realizzazione degli interventi

1. Al Soggetto Beneficiario, in esito alla realizzazione e alla messa a disposizione di ciascun posto letto, sarà riconosciuto un contributo determinato, salvo quanto previsto ai seguenti commi, in misura fissa pari a € 19.966,66 (euro diciannovemilanovecentosessantasei/66) per ciascun posto letto.
2. In relazione alle candidature di cui al precedente articolo 8 del presente Avviso, al Soggetto Beneficiario, in esito alla realizzazione e alla messa a disposizione di ciascun posto letto, sarà riconosciuto un contributo determinato in misura fissa pari a:
 - € 18.000,00 (euro diciottomila/00) per ciascun nuovo posto letto nell'ipotesi di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera a);
 - € 19.000,00 (euro diciannovemila/00) per ciascun nuovo posto letto nell'ipotesi di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera b);
 - € 19.966,66 (euro diciannovemilanovecentosessantasei/66) per ciascun nuovo posto letto nell'ipotesi di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera c);

- € 18.000,00 (euro diciottomila/00) per ciascun nuovo posto letto nell'ipotesi di cui al precedente articolo 8, comma 2.
3. I contributi a favore degli interventi finanziati nell'ambito del presente Avviso devono essere erogati entro il 30 giugno 2027. A tal fine, gli interventi di messa a disposizione dei posti letto devono essere conclusi entro il 15 maggio 2027, per consentire l'espletamento delle necessarie verifiche tecniche / amministrative pre-erogazione da parte di CDP e dell'Agenzia del Demanio. Eventuali scostamenti del cronoprogramma realizzativo, determinati da cause di forza maggiore indipendenti dal Soggetto Beneficiario, dovranno essere approvati dal Comitato di Investimento e, comunque, la conclusione del cronoprogramma deve essere precedente al 15 maggio 2027.

Articolo 10 - Finalità sociali degli interventi finanziati e tariffa media

1. I Soggetti Proponenti degli interventi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, sono obbligati, nell'applicazione di canoni di locazione da richiedere agli studenti assegnatari dei posti letto oggetto del presente Avviso, ad attuare sulla tariffa media di mercato (di seguito **“Tariffa Media”** o **“TM”**) per un periodo pari ad almeno 9 (nove) anni successivi al terzo anno (per un totale di 12 anni), con decorrenza dalla data di effettiva messa a disposizione dei posti letto, una riduzione di almeno il 15% (quindici per cento) della tariffa (**“Tariffa Media Ridotta”** o **“TMR”**) prevista in ragione della finalità sociale delle misure di cui al presente Avviso.
2. Per l'individuazione della Tariffa Media da applicare si deve fare riferimento a quanto risultante dall'applicazione delle procedure e dei criteri definiti dal MUR in esito ai lavori del “Tavolo Tecnico Interistituzionale per la Riforma dell'housing universitario di cui all'art. 6 del DM n. 1437/2022”, così come riportati all'**Allegato 3** al presente Avviso, che tengono conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie di studenti, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti. La Tariffa Media è calcolata dal Servizio Telematico secondo quanto indicato al successivo comma 7, prendendo a riferimento la totalità dei posti letto previsti da ciascun intervento, al netto della quota di riserva per il diritto allo studio di cui al successivo comma 4.
3. Possono essere valutate eventuali variazioni della tariffa proposte dal Soggetto Proponente in fase di presentazione della richiesta di contributo in funzione di particolari caratteristiche legate ai livelli di servizi offerti, avuta comunque a riguardo la necessità di assicurare una riduzione di almeno il 15% (quindici per cento) del valore medio di mercato rispetto a tali fatti-specie di alloggi. In ogni caso la TM massima ammissibile è pari a € 1.000,00 (euro mille/00).
4. I Soggetti Gestori sono obbligati altresì a destinare una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) dei posti letto relativi alla residenza universitaria oggetto dell'intervento a studenti fuori sede capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, individuati mediante graduatorie redatte dagli Organismi regionali territorialmente competenti per il diritto allo studio ai sensi della vigente legislazione regionale, in forza di apposite convenzioni tra il soggetto gestore e l'Organismo DSU. Le predette convenzioni sono necessarie esclusivamente per i soggetti gestori diversi dai sopra richiamati Organismi regionali competenti per il diritto allo studio ai sensi della vigente legislazione regionale, competenti in ciascun territorio. Gli organismi regionali DSU definiscono, nell'ambito dei propri bandi annuali adottati per le concessioni dei benefici agli studenti, le tariffe a carico di quest'ultimi per la fruizione dell'alloggio. Il

corrispettivo unitario che ciascun Organismo regionale competente per il diritto allo studio deve erogare al soggetto gestore, secondo la modalità c.d. “vuoto per pieno”, in forza dell'accordo sottoscritto tra le parti:

- a) per i primi 3 (tre) anni, deve coincidere con l'importo previsto a carico del singolo studente, così come definito nel bando dello stesso Organismo DSU. In assenza di specifica definizione su detto bando, si devono applicare le tariffe indicate nella convenzione tra il soggetto gestore e l'Organismo DSU, in subordine, le tariffe valevoli per la residenza, indicata nel bando DSU dell'Organismo regionale competente per territorio, maggiormente prossima in linea d'aria ai posti alloggio oggetto di finanziamento;
 - b) per i successivi 9 (nove) anni, deve essere pari al 75% della tariffa media di mercato, così come risultante dall'applicazione annuale delle procedure e dei criteri definiti dal Ministero dell'università e della ricerca in esito ai lavori del “Tavolo Tecnico Interistituzionale per la Riforma dell'housing universitario di cui all'art 6 del DM n. 1437/2022”. Durante tale periodo, l'Organismo regionale competente per il diritto allo studio dovrà confermare annualmente il numero di posti letto di cui intende avvalersi, tra quelli a lui riservati, e dovrà corrispondere per essi al soggetto gestore i corrispettivi unitari come sopra definiti.
5. Le convenzioni tra il Soggetto Gestore e l'Organismo regionale competente per il diritto allo studio sono da redigersi secondo lo schema di accordo di cui all'**Allegato 4** del presente Avviso, che disciplina i termini, le modalità, le tempistiche e gli obblighi tra le parti. Tali convenzioni devono essere inviate antecedentemente alla messa in esercizio della residenza e sono vincolanti ai fini della liquidazione dei contributi di cui al presente Avviso. Nel caso in cui il soggetto gestore non sia ancora addivenuto alla stipula della convenzione in data antecedente di 4 (quattro) mesi rispetto a quella prevista per la conclusione dell'intervento, sarà tenuto a darne comunicazione scritta a CDP a mezzo PEC. Verificata l'eventuale impossibilità di addivenire alla stipula con l'Organismo regionale territorialmente competente per il diritto allo studio per cause non dipendenti dal Soggetto Beneficiario, CDP potrà autorizzare il Soggetto Beneficiario a procedere alla assegnazione diretta agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, cui destinare i posti oggetto di riserva, d'intesa con il MUR, previo espletamento di idonea procedura competitiva basata su requisiti di reddito e merito valevoli per gli Organismi stessi ai sensi della normativa vigente ed applicando a tali studenti tariffe coincidenti con quelle applicate dall'Organismo regionale territorialmente competente per il diritto allo studio per l'anno accademico di riferimento, secondo quanto specificato nelle lettere a) e b) del precedente comma 4. Qualora, a seguito dell'autorizzazione acquisita ai sensi di quanto sopra e dell'espletamento della procedura comparativa, la graduatoria non sia sufficiente a coprire tutti i posti destinati a studenti DSU, i posti rimasti disponibili possono essere assegnati agli studenti più meritevoli tra quelli ospitati a condizione che venga applicata la tariffa destinata a studenti DSU almeno fino al raggiungimento della soglia del 30% dei posti ammessi a finanziamento.
6. Per la quota parte dei posti letto per studenti fuori sede capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, nel caso in cui fossero proposte dal soggetto proponente, stanze singole e stanze doppie, la ripartizione degli alloggi DSU tra stanze singole e doppie, dovrà essere effettuata nella stessa proporzione proposta in sede di offerta. Il rispetto di tale ripartizione rientra tra gli impegni assunti dal Beneficiario con la sottoscrizione dell'Atto d'obbligo, fermo restando che l'accordo sottoscritto tra il Soggetto Beneficiario e l'organismo DSU, potrà prevedere

espressamente una diversa ripartizione in funzione delle esigenze manifestate dallo stesso organismo regionale per il diritto allo studio.

7. Il Servizio Telematico, di cui al successivo articolo 11, consente di ricavare la TM dalla quale derivano le seguenti tariffe medie ridotte (TMR) da applicare agli studenti ospiti delle residenze oggetto del contributo:
 - a) per la generalità degli studenti assegnatari, per tutto il periodo di 12 anni:
 - TMR per posto letto in singola = $TM \cdot 0,85$ (riduzione del 15% di TM);
 - TMR per posto letto in doppia = $TM \cdot 0,7311$ (riduzione del 26,89 % della TMR per posto letto in singole che tiene conto del minor spazio a disposizione per posto letto);
 - b) per la quota riservata agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi di cui al comma 4, per il periodo dal 1° al 3° anno:
 - Tariffe previste nei propri bandi annuali dagli Organismi regionali per la tutela del diritto allo studio competenti per territorio, sia per singole che per doppie;
 - c) per la quota riservata agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi di cui al comma 4, per il periodo dal 4° al 12° anno:
 - TMR per posto letto in singola = $TM \cdot 0,75$ (riduzione del 25% di TM);
 - TMR per posto letto in doppia = $TM \cdot 0,7311$ (riduzione del 26,89 % della TMR per posto letto in singole che tiene conto del minor spazio a disposizione per posto letto).
8. Il Servizio Telematico consente a tutti i Soggetti Proponenti di calcolare la TM indipendentemente dal fabbisogno della provincia di riferimento.

Articolo 11 - Termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione al contributo e documentazione da trasmettere

1. Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente entro i termini e secondo le modalità di cui al presente articolo. Non saranno prese in considerazione richieste di contributo presentate al di fuori dei predetti termini o con modalità diverse.
2. Le richieste di contributo potranno essere presentate **a decorrere dal giorno 20/01/2026, alle ore 12:00 e non oltre il giorno 29/06/2026, alle ore 23:59**, salvo proroga adottata da CDP ai sensi dell'art. 22, comma 3, del presente Avviso, e **salvo eventuale anticipato esaurimento delle risorse disponibili** che sarà comunicato da CDP mediante apposita notizia pubblicata su sito istituzionale CDP.
3. La richiesta di contributo, completa della documentazione indicata al successivo comma 8, deve essere trasmessa attraverso l'apposito servizio telematico (il **“Servizio Telematico”**) messo a disposizione da CDP all'interno del Portale Fondi Nazionali ed Europei (il **“Portale”**) accessibile all'indirizzo https://www.cdp.it/sitointernet/it/portale_fondi_nazionali_euro.page (la **“Pagina di Accesso”**).
4. Per poter utilizzare il Servizio Telematico, i Soggetti Proponenti devono preventivamente completare la procedura di accreditamento al Portale, e richiedere all'interno di tale procedura l'accesso al Servizio Telematico utilizzando la specifica funzione denominata **“Richiesta di Contributo – AV026 Housing Universitario - PNRR”**. Si precisa che, nell'ambito del processo di accreditamento, il soggetto che viene indicato come **“legale rappresentante”** del Soggetto Proponente deve coincidere con colui che firmerà la richiesta di contributo di

cui al comma 6 e i relativi allegati di cui ai commi 8, 9 e 10, nonché il Modulo di Adeguata Verifica (MAV) di cui al comma 5. Ulteriori indicazioni sulle modalità di accesso, accreditamento e utilizzo del Portale sono descritte nel documento *“Regolamento per l'accreditamento al portale fondi nazionali ed europei”* pubblicato nella Pagina di Accesso.

5. Preliminarmente alla presentazione della richiesta di contributo, il Soggetto Proponente deve seguire le indicazioni presenti nel Portale per la compilazione, trasmissione ed invio del Modulo di Adeguata Verifica (di seguito **“MAV”**) di cui al D. Lgs. 231/07 e al D. Lgs. 109/07 e relative normative secondarie di attuazione, in conformità ai moduli **Allegati 16, 17 e 18** al presente Avviso.
6. I Soggetti proponenti devono presentare le richieste di contributo mediante compilazione delle maschere del Servizio Telematico. All'avvio della compilazione della richiesta di contributo viene generato un codice domanda che rappresenta il Codice Locale di progetto (**“CLP”**). Al termine della compilazione dei dati della richiesta di contributo viene generata una richiesta di contributo contenente i principali elementi inseriti, secondo il fac-simile allegato al presente Avviso (**Allegato 5**). Tale richiesta di contributo deve essere scaricata, firmata, caricata e trasmessa attraverso il Servizio Telematico. La richiesta di contributo e tutti i documenti richiesti ai successivi commi 8, 9 e 10 devono essere in formato PDF e muniti di firma digitale del legale rappresentante del Soggetto proponente ai sensi del D.Lgs. 82/05. Resta fermo quanto previsto dall'art. 25, comma 3, del Regolamento UE n. 910/2014 (c.d. Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature).
7. A seguito della trasmissione della richiesta, il Servizio Telematico genererà ed invierà una ricevuta a conferma dell'avvenuta acquisizione della richiesta all'indirizzo PEC indicato dal Soggetto Proponente in fase di accreditamento al Portale di cui al precedente comma 4.
8. La trasmissione della richiesta di contributo può avvenire, previo completamento delle attività di adeguata verifica antiriciclaggio di cui al precedente comma 5, solo unitamente agli allegati di seguito elencati, mediante caricamento degli stessi sul Servizio Telematico, seguendo le indicazioni ivi riportate e tenendo conto che la dimensione di ogni singolo allegato caricato non deve superare il limite di 50 MB e cumulativamente non deve superare il limite di 200 MB:
 - a. documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del Soggetto Proponente;
 - b. documentazione atta a dimostrare la appartenenza alla specifica categoria soggettiva di cui all'Articolo 5 del presente Avviso;
 - c. documentazione atta a dimostrare la piena disponibilità dei beni immobili nell'ambito dei quali verrà realizzata la residenza; qualora il Soggetto proponente non fosse ancora in possesso della piena disponibilità dell'immobile, documentazione atta a dimostrare l'avvio delle procedure di acquisizione della predetta disponibilità;
 - d. relazione illustrativa, piano di gestione della residenza e quadro economico dell'intervento, compilando obbligatoriamente lo schema il cui il fac-simile è allegato al presente Avviso (**Allegato 6**);
 - e. raccolta sintetica degli elaborati architettonici del progetto di realizzazione della Residenza, consistenti in un unico file in formato pdf – anch'esso, si ribadisce, di dimensioni complessive non superiori a 50 MB – comprendente i seguenti elaborati, i

quali per interventi su opere esistenti, indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove. Esso si deve comporre di:

- qualora disponibile, stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;
 - planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle strade, della posizione del fabbricato, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti;
 - documentazione catastale dello stato di fatto e visura storica;
 - in caso di fabbricato esistente, piante dello stato *ante operam* di ciascun piano della residenza, inclusa la copertura, in scala non inferiore a 1:100, nelle quali siano opportunamente rappresentate le principali quote dimensionali;
 - piante dello stato *post operam* di ciascun piano della residenza, in scala almeno 1:100, nelle quali siano opportunamente rappresentati:
 - le principali quote planimetriche e altimetriche;
 - le destinazioni d'uso degli ambienti;
 - i principali arredi che caratterizzano gli ambienti;
 - l'individuazione nelle planimetrie della tipologia delle camere offerte (singole - doppie - singole e doppie), nonché delle camere e dei servizi igienici per utenti diversamente abili;
 - le aree funzionali AF1, AF2, AF3, AF4 e i connettivi (utilizzando differenti campiture);
 - le eventuali aree omogenee in cui si intende compartimentata la residenza (massimo n. 3), come meglio specificato nello schema di relazione illustrativa di cui all'allegato 6 al presente Avviso;
 - qualora disponibili, un numero adeguato di sezioni nello stato *ante operam* (in caso di fabbricato esistente) e *post operam*, trasversali e longitudinali in scala non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio;
 - qualora disponibili, tutti i prospetti nello stato *ante operam* (in caso di fabbricato esistente) e *post operam*, in scala non inferiore a 1:100;
 - eventuali rendering e/o rappresentazioni volumetriche (prospettiche o assonometriche) dell'insieme;
 - documentazione fotografica dello stato di fatto;
- f. autodichiarazione relativa al rispetto dell'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, compilando obbligatoriamente lo schema il cui il fac-simile è allegato al presente Avviso (**Allegato 7**);
- g. comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva ai sensi dell'art. 22, par. 2, lett. d) del Reg. (UE) 2021/241, compilando obbligatoriamente lo schema il cui il fac-simile è allegato al presente Avviso (**Allegato 8a e Allegato 8b**);



- h. autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei titolari effettivi compilando obbligatoriamente lo schema il cui il fac-simile è allegato al presente Avviso (**Allegato 9**);
 - i. dichiarazione sostitutiva Antimafia ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 (**Allegato 10a, Allegato 10b e Allegato 10c**) e relativa documentazione allegata compilando obbligatoriamente gli schemi il cui il fac-simile è allegato al presente Avviso;
 - j. attestazione della titolarità del conto corrente (IBAN) emessa dall'istituto di credito del Soggetto proponente, completa della dichiarazione in materia sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'artt. 3 ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Quest'ultima deve essere trasmessa compilando obbligatoriamente lo schema il cui fac-simile è allegato al presente Avviso (**Allegato 19**).
9. Con riferimento alla candidature di cui al comma 1 del precedente articolo 8 del presente Avviso, per le quali sia già intervenuto un provvedimento di ammissione da parte del MUR nell'ambito della procedura di cui al D.M. 481/2024, il Soggetto proponente deve allegare alla richiesta di contributo, oltre alla documentazione di cui al precedente comma 8, anche una autodichiarazione in cui il Legale rappresentante del Soggetto proponente attesta l'assenza di modifiche di fatto e di diritto sopravvenute rispetto a quanto dichiarato e documentato nella procedura di cui al D.M. 481/2024, tenuto conto che le variazioni del cronoprogramma dell'intervento non costituiscono una modifica di fatto o di diritto, ovvero, la presenza e la descrizione delle eventuali modifiche intervenute, secondo lo schema il cui fac-simile è allegato al presente Avviso (**Allegato 11a e Allegato 11b**).
 10. Con riferimento alle domande di cui al comma 1, lett. a), del precedente articolo 8, del presente Avviso, il Soggetto PropONENTE deve allegare alla richiesta di contributo, oltre alla documentazione di cui ai precedenti commi 8 ed eventualmente 9, anche:
 - copia della rinuncia di cui al precedente art. 8, comma 4, firmata digitalmente;
 - copia della comunicazione PEC di trasmissione della predetta rinuncia, di cui all'art. 8, comma 4;
 - copia delle ricevute di avvenuta consegna della predetta comunicazione PEC, nei confronti del MUR, del Commissario Straordinario e ove applicabile, del soggetto proprietario dell'immobile.

Articolo 12 - Modalità di valutazione delle richieste e approvazione degli interventi

1. Le richieste di contributo sono sottoposte:
 - (i) all'istruttoria da parte di CDP, che potrà avvalersi anche di società da questa controllate e di consulenti;
 - (ii) alla successiva verifica di ammissibilità da parte del Comitato di Investimento.
2. L'istruttoria di CDP è volta alla verifica:
 - (i) delle modalità di presentazione delle domande di contributo di cui al precedente articolo 11;
 - (ii) della presenza, correttezza, esaustività e completezza della documentazione a corredo della domanda di contributo, così come previsto dal precedente articolo 11, commi 8, 9 e 10;

- (iii) della coerenza con le finalità e l'ambito di applicazione dell'Avviso di cui all'articolo 1;
- (iv) della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 ad eccezione delle lett. h) e i) del presente Avviso;
- (v) delle tempistiche di realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 9 del presente Avviso;
- (vi) della corretta applicazione da parte del soggetto proponente, in fase di elaborazione della candidatura, dello schema tariffario e dei vincoli di riserva DSU previsti dall'articolo 10 del presente Avviso.
- (vii) della sussistenza di un fabbisogno territoriale nel territorio oggetto di domanda di contributo, secondo quanto previsto dall'**Allegato 1** e dall'art. 4, comma 3, del presente Avviso.
3. Le attività di cui al precedente comma 2 includono lo svolgimento da parte di CDP, in quanto soggetto obbligato, delle attività previste dalle normative in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 231/07 e al D.Lgs. 109/07 e relative normative secondarie di attuazione, nonché delle verifiche in ambito antifrode, antimafia, titolarità effettiva, assenza di conflitti di interesse e assenza di doppio finanziamento a livello di singolo progetto. Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 19, commi 2 e 3, del presente Avviso.
4. Ove si renda necessario acquisire chiarimenti e integrazioni documentali, CDP ne fa richiesta al Soggetto Proponente mediante comunicazione formale a mezzo PEC, assegnando un termine per la relativa presentazione pari a 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla comunicazione stessa. Decorso inutilmente tale termine, trova applicazione l'articolo 14, comma 1. La documentazione ricevuta dovrà in ogni caso essere giudicata soddisfacente ai fini dell'espletamento degli obblighi in capo a CDP in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 231/2007 e al D.Lgs. 209/07 e relative normative secondarie di attuazione. A tal fine CDP si riserva, in ogni momento utile, di richiedere ogni ulteriore documentazione, approfondimento e supplemento informativo necessario.
5. Ai fini della valutazione delle domande di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 8, CDP può impiegare anche l'attestazione dei controlli e delle verifiche effettuate, prodotta dal MUR ai sensi dell'art. 1, comma 892, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199.
6. Al termine delle attività istruttorie, CDP presenta al Comitato di Investimento gli esiti dell'istruttoria condotta, comprensiva di eventuali punti di attenzione rilevati contenenti anche eventuali proposte di prescrizione cui subordinare la concessione del contributo, trasmettendo la relativa documentazione al Comitato stesso, per l'avvio della verifica di ammissibilità di competenza di quest'ultimo.
7. Il Comitato di Investimento esamina la documentazione istruita e trasmessa da CDP ed effettua la verifica di ammissibilità della richiesta di contributo. La verifica di ammissibilità è volta:
- (i) alla verifica dei medesimi profili oggetto della istruttoria di CDP di cui al comma 2 del presente articolo;
 - (ii) alla valutazione della sostenibilità economica dell'intervento tramite l'analisi del piano di gestione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h) del presente Avviso, ivi inclusa l'eventuale verifica della congruità della tariffa eventualmente proposta dal

Soggetto Proponente ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del presente Avviso;

- (iii) alla verifica dell'Intervento in ordine alla sua efficacia, efficienza, utilità, durevolezza e qualità.
8. Ove ritenuto necessario, il Comitato di Investimento può richiedere la trasmissione di documentazione integrativa e chiarimenti da parte del Soggetto Proponente. In tal caso, il Comitato si avvale di CDP, che cura le interlocuzioni con il Soggetto Proponente per conto del Comitato, applicando le medesime modalità, termini ed effetti di cui al precedente comma 4.
9. Il Comitato di Investimento verifica l'ammissibilità delle domande adottando, alternativamente, un nulla osta o un diniego all'ammissione delle richieste di contributo. Il nulla osta e il diniego recano le motivazioni a supporto della decisione, nonché il nulla osta potrà contenere specifiche prescrizioni che il Soggetto Beneficiario deve rispettare.
10. L'atto d'obbligo prevederà, tra le altre, condizioni sospensive dell'erogazione dei contributi finalizzate a consentire a CDP, dopo il completamento delle opere eventualmente necessarie e la messa in disponibilità dei posti letto, il positivo espletamento in tempo utile di tutte le verifiche e di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa applicabile, nonché gli obblighi gravanti sul soggetto beneficiario del contributo lungo la durata del rapporto, compresi gli adempimenti relativi all'individuazione degli studenti meritevoli e quelli di loro anche privi di mezzi, nonché le conseguenze in caso di false/omesse/incomplete comunicazioni.
11. CDP comunica ai Soggetti Proponenti gli esiti della valutazione finale della richiesta. In particolare:
- a) in caso di rilascio del nulla osta da parte del Comitato di Investimento, CDP trasmette al Soggetto Proponente, a mezzo posta elettronica certificata, la Comunicazione di Ammissione unitamente all'Atto d'obbligo, comprensivo delle prescrizioni e degli obblighi di cui al successivo articolo 18;
 - b) in caso di diniego all'ammissione, CDP trasmette al Soggetto Proponente la Comunicazione di Rigetto, che reca le motivazioni della mancata ammissione.
12. Per perfezionare l'ammissione al contributo, il Soggetto Beneficiario deve dichiarare di accettare tutti i termini e le condizioni contenuti nell'Atto d'Obbligo ricevuto unitamente alla Comunicazione di Ammissione, sottoscrivendolo e trasmettendolo formalmente a CDP tramite posta elettronica certificata.
13. Tenuto conto delle tempistiche indicate nella *milestone M4.C1-32* di cui al precedente art. 1, comma 2, la trasmissione degli atti d'obbligo sottoscritti deve avvenire entro 7 (sette) giorni solari a decorrere dalla data di notifica della Comunicazione di Ammissione. In caso di mancato rispetto del predetto termine di 7 (sette) giorni, CDP potrà comunicare il mancato perfezionamento della Comunicazione di Ammissione e il venir meno della stessa, salvo che sia allegata e documentata la ricorrenza di cause di forza maggiore. In ogni caso la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo e la relativa trasmissione a CDP devono avvenire entro il 15 luglio 2026, come definito nella Politica di Investimento.

Articolo 13 – Criteri di valutazione del Comitato

1. Con riferimento alla verifica di cui al precedente articolo 12, comma 7, punto (ii), il Comitato



di Investimento svolge le proprie valutazioni circa la sostenibilità economica dell'investimento finanziato, tramite l'analisi del piano di gestione della residenza redatto secondo il format standard di cui all'Allegato 6 del presente Avviso, in particolare verificando che il piano di gestione pluriennale sia positivo dal punto di vista economico. In caso di esito negativo della verifica di cui al presente comma, il Comitato di Investimento procede con il diniego della richiesta di contributo, senza effettuare le verifiche di cui ai sottostanti commi.

2. Con riferimento alla verifica di cui all'art. 12, comma 7, punto (iii), il Comitato di Investimento svolge le proprie valutazioni tenendo conto dei criteri e punteggi di cui alle sottostanti tabelle e applicando le metodologie di cui ai seguenti commi in continuità con quanto previsto e applicato nell'ambito del D.M. 481/2024:

Criteri di valutazione	Punteggio
Efficacia dell'intervento: capacità dell'intervento di raggiungere gli obiettivi assegnati nei tempi indicati dal cronoprogramma, con particolare riferimento all'aspetto dimensionale del medesimo.	0-15
Efficienza dell'intervento: grado di raggiungimento degli obiettivi con il minimo consumo possibile di risorse.	0-5
Utilità dell'intervento: convenienza per la "comunità" di riferimento, anche con riferimento al rapporto tra il numero di posti letto messi a disposizione e la popolazione studentesca interessata.	0-10
Durevolezza dell'intervento: capacità dell'intervento di durare nel tempo e nelle successive fasi di gestione ed attuazione.	0-5
Qualità dell'intervento: livello di funzionalità e di comfort, anche con riferimento al grado di sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica delle soluzioni adottate.	0-5

Premialità	Punteggio
% di posti riservati a studenti DSU tramite convenzioni con gli organismi di riferimento del territorio superiore al 30% e fino al 35%	1
% di posti riservati a studenti DSU tramite convenzioni con gli organismi di riferimento del territorio superiore al 35% e fino al 40%	2
% di posti riservati a studenti DSU tramite convenzioni con gli organismi di riferimento del territorio superiore al 40%	3

3. Gli interventi che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 23 (ventitré) su 43 (quarantatré), e che ottengono un punteggio sui singoli criteri di valutazione così declinato pari almeno a:

- 3 (tre) ove sia previsto un punteggio compreso tra 0 e 5,
- 6 (sei) ove sia previsto un punteggio compreso tra 0 e 10,
- 8 (otto) ove sia previsto un punteggio compreso tra 0 e 15,

sono ammissibili al finanziamento, fatta salva la disponibilità complessiva delle risorse.

4. I criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi sono definiti nelle tabelle di cui all'**Allegato 20** al presente Avviso.



5. La fase di valutazione di ciascun intervento si conclude con la definizione da parte del Comitato di Investimento dei relativi punteggi.

Articolo 14 – Gestione delle richieste

1. L'avvio della valutazione delle richieste è effettuato secondo l'ordine cronologico di trasmissione attraverso il Servizio Telematico delle richieste stesse (c.d. modalità "a sportello"), fatta salva la facoltà di valutare prioritariamente le candidature utili a rispettare l'obiettivo di cui all'art. 4, comma 2, del presente Avviso e/o a soddisfare i fabbisogni minimi di cui all'Allegato 1 e all'art. 4, comma 3, del presente Avviso. Nel caso in cui, nell'ambito delle procedure di acquisizione di chiarimenti e integrazioni documentali, di cui ai commi 4 e 8 del precedente articolo 12, il Soggetto Proponente non rispetti il termine assegnatogli per la produzione della documentazione, il Soggetto Proponente perde la posizione di cui al predetto ordine cronologico di trasmissione delle richieste di contributo. Il Soggetto Proponente che produce i chiarimenti e la documentazione richiesta oltre il termine assegnatogli viene posto – a condizione che vi sia ancora dotazione finanziaria disponibile – in coda all'ultima domanda presentata sul Servizio Telematico al momento della trasmissione dei chiarimenti e della documentazione stessa.
2. Gli interventi sono finanziati fino all'esaurimento delle risorse disponibili al momento della notifica dell'atto d'obbligo. Le risorse si considereranno impegnate solo a seguito della sottoscrizione dell'atto d'obbligo.

Articolo 15 – Variazioni degli interventi

1. A seguito della presentazione della richiesta di contributo, ove si renda necessario, il Soggetto Beneficiario può richiedere una variazione dell'intervento, di natura soggettiva o oggettiva, rispetto a quanto presentato in fase di domanda e approvato in fase di ammissione, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo. Non sono ammesse richieste di variazione di natura oggettiva prima della sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo.
2. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopralluoghi modifiche legislative o regolamentari.
3. Le variazioni di natura oggettiva, riguardanti le caratteristiche dell'intervento e le relative attività, sono consentite solo nella misura in cui non comportino il venir meno dei requisiti riferiti ai profili soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 6, 7, 9 e 10 del presente Avviso, o il mancato rispetto delle tempistiche massime di realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 9, comma 3 del presente Avviso.
4. La domanda di variazione deve essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo cdpspa@pec.cdp.it.
5. CDP effettua una valutazione istruttoria sulla domanda di variazione, anche ai fini della eventuale rideterminazione del contributo e/o della tariffa, e acquisisce il nulla osta ovvero il diniego motivato alla variazione da parte del Comitato di Investimento di cui sarà data comunicazione al Soggetto Beneficiario. Resta fermo che il contributo originariamente riconosciuto nella Comunicazione di Ammissione e nell'Atto d'Obbligo non potrà essere in alcun modo incrementato.

6. Acquisito il nulla osta, CDP adotta e trasmette al Soggetto Beneficiario l'atto di variazione dell'ammissione unitamente all'aggiornamento dell'atto d'obbligo che il Soggetto Beneficiario è tenuto a sottoscrivere con le modalità, termini ed effetti di cui al precedente articolo 12, comma 12.

Articolo 16 – Monitoraggio dell'avanzamento e della conclusione degli interventi

1. Ciascun intervento ammesso al contributo è collegato ad uno specifico cronoprogramma di attuazione degli interventi, contenuto nella richiesta di contributo di cui all'**Allegato 5** del presente Avviso, che descrive le diverse fasi di attuazione e individua obiettivi intermedi e finali e il termine di conclusione, ultimazione e collaudo dei lavori o certificato di conclusione lavori. Le erogazioni dovranno avvenire in ogni caso entro il 30 giugno 2027.
2. Il soggetto beneficiario trasmette a CDP, con cadenza bimestrale, una relazione sullo stato di realizzazione dell'intervento, di cui all'**Allegato 12** del presente Avviso, atta a dimostrare il rispetto delle tempistiche definite dal cronoprogramma delle attività, l'ultima delle quali sarà la relazione finale redatta sulla base dell'**Allegato 13** del presente Avviso, che dovrà essere inviata alla realizzazione dell'intervento.
3. Nel corso della realizzazione degli interventi, CDP potrà, anche avvalendosi dell'Agenzia del Demanio, attraverso la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, verificare a fini di monitoraggio il rispetto del cronoprogramma dell'intervento, anche tramite visite *in loco*.
4. Al termine di realizzazione degli interventi, il Soggetto Beneficiario dovrà comunicare a CDP l'effettiva messa a disposizione dei posti letto, trasmettendo – oltre alla relazione finale di cui al precedente comma 2 – una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato, iscritto al relativo collegio/ordine professionale, redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso assevera: a) la data di effettiva ultimazione dell'intervento, b) il numero dei posti letto resi disponibili, c) il rispetto dei requisiti del presente Avviso, tra cui la destinazione degli alloggi agli studenti meritevoli o anche privi di mezzi, del progetto ammesso a contributo, completo di tutti i servizi offerti.
5. Al termine della realizzazione degli interventi, inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 889, della Legge di bilancio 2026, l'Agenzia del Demanio effettua una verifica finale, tramite visita *in loco*, e rilascia a CDP una certificazione della avvenuta corretta realizzazione dell'Intervento e messa a disposizione dei posti letto, propedeutica all'erogazione dei contributi su cui CDP farà pieno affidamento.
6. Nel caso in cui le attività di monitoraggio evidenzino scostamenti significativi dagli obiettivi finali del cronoprogramma, CDP si riserva di applicare i meccanismi sanzionatori previsti dal presente Avviso. Il mancato rispetto del termine di realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 9, comma 3, comporta la decadenza dal beneficio e la mancata erogazione del contributo, fatto salvo quanto segue. Eventuali scostamenti del cronoprogramma realizzativo, determinati da cause di forza maggiore indipendenti dal Soggetto Beneficiario, dovranno essere approvati dal Comitato di Investimento, e comunque la conclusione del cronoprogramma dovrà essere precedente al 15 maggio 2027. La richiesta di modifica del cronoprogramma è valutata da parte di CDP con il coinvolgimento del Comitato di Investimento.



Articolo 17 – Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo di cui all'articolo 9 del presente Avviso, relativo ai primi tre anni di gestione della residenza, è erogato in un'unica soluzione al Soggetto Beneficiario in esito alla trasmissione da parte del Beneficiario della Relazione finale, comprensiva della richiesta di erogazione e di tutti gli allegati ivi previsti secondo il processo descritto nei seguenti commi.
2. Ai fini dell'erogazione, il Soggetto Beneficiario trasmette a CDP la relazione finale, completa della richiesta di erogazione di tutti gli allegati ivi previsti di cui al precedente articolo 16, comma 2, unitamente all'asseverazione del tecnico abilitato di cui al precedente articolo 16, comma 4.
3. Ricevuta la documentazione di cui al precedente comma 2, CDP richiede all'Agenzia del Demanio di effettuare le verifiche volte al rilascio della certificazione di cui all'articolo 16, comma 5.
4. A seguito della certificazione dell'Agenzia del Demanio, e della presa visione degli esiti del controllo da quest'ultimo svolti, CDP può richiedere al Soggetto Beneficiario di trasmettere la richiesta di erogazione eventualmente rideterminata sulla base delle evidenze segnalate dall'Agenzia stessa. La documentazione ai fini dell'erogazione potrà essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo cdpspa@pec.cdp.it.
5. Per le categorie soggettive di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c), il Soggetto Beneficiario, deve produrre:
 - al momento della richiesta di erogazione, idonea garanzia bancaria o assicurativa con durata triennale, condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo,
 - al termine del primo triennio, idonea garanzia bancaria o assicurativa con durata novennale, condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo,

sulla base dei formati che saranno pubblicati da CDP sul sito https://www.cdp.it/sitointernet/it/nuovo_bando_studentati_pnrr.page.

6. Al termine dei passaggi di cui ai precedenti commi, CDP effettua una valutazione istruttoria sulla richiesta di erogazione, che tiene conto delle eventuali difformità rilevate dall'Agenzia del Demanio e/o delle eventuali variazioni di cui all'articolo 15 del presente Avviso, anche ai fini della eventuale rideterminazione del contributo e/o della tariffa, e acquisirà, ove necessario, nuova richiesta di erogazione corretta ai fini del rilascio del nulla osta all'erogazione da parte del Comitato di Investimento. Acquisito il nulla osta all'erogazione da parte del Comitato, CDP adotta una determinazione di erogazione che confermerà o, se necessario alla luce di quanto emerso nel processo di cui sopra, aggiornerà i termini e le condizioni di ammissione al contributo contenuto nella Comunicazione di Ammissione e nell'Atto d'Obbligo.
7. CDP effettua il versamento del contributo sul conto corrente dedicato, indicato dal Soggetto Beneficiario.
8. Rimane fermo che l'erogazione del contributo è condizionata:
 - (i) all'avvenuta trasmissione da parte del Soggetto Beneficiario della convenzione sottoscritta con gli Organismi regionali per il diritto allo studio, competenti in ciascun territorio, nei termini di cui all'articolo 10, comma 5, del presente Avviso, contenente gli elementi ivi previsti, e secondo lo schema di accordo di cui all'**Allegato 4** al

presente Avviso. In alternativa alla trasmissione della predetta convenzione, nel caso in cui il soggetto sia impossibilitato di addivenire alla stipula della Convenzione con Organismi regionali per il diritto allo studio, CDP, d'intesa con il MUR, autorizza i soggetti beneficiari a procedere all'assegnazione diretta dei posti letto agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, così come previsto all'articolo 10, comma 5, del presente Avviso.

- (ii) al positivo esito delle attività di verifica condotte da CDP in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 231/07 e al D.Lgs. 109/07 e relative normative secondarie di attuazione, nonché in ambito antifrode, antimafia, eventuale variazione dei Titolari Effettivi, assenza conflitti di interesse e assenza di doppio finanziamento a livello di singolo progetto. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 19, commi 2 e 3, del presente Avviso;
- (iii) alla assenza di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, o di analoga normativa estera in materia di responsabilità dell'ente per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, irrogata con sentenza divenuta irrevocabile, certificata mediante compilazione di apposita autodichiarazione contenuta all'interno della richiesta di erogazione il cui fac-simile è allegato al presente Avviso (**Allegato 14**). Non è preclusiva dell'erogazione l'ipotesi in cui la sanzione interdittiva irrogata, alla data di erogazione, sia cessata, ovvero, il reato presupposto sia dichiarato estinto, ovvero, sia espunto dal catalogo dei reati-presupposto di cui al medesimo D.Lgs. 231/2001;
- (iv) al positivo esito della attività di verifica condotte da CDP in materia di regolarità contributiva, effettuate tramite l'acquisizione del DURC presso i portali INPS/INAIL e in materia tributaria ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/1973 condotta presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- (v) al positivo esito delle verifiche da parte di CDP sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5;
- (vi) al positivo esito da parte di CDP di ogni altro adempimento/verifica richiesto dalla normativa applicabile.

Articolo 18 - Obblighi dei Soggetti Beneficiari

1. Nei confronti dei Soggetti Beneficiari degli interventi finanziati nell'ambito del presente Avviso, in qualità di Soggetti Gestori degli interventi gravano i seguenti obblighi, assunti con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo:
 - a. il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dei principi trasversali previsti dal PNRR, come richiamati, tra l'altro, all'articolo 2 del presente Avviso, nella misura in cui gli stessi risultano applicabili alla specifica categoria del Soggetto Beneficiario;
 - b. la predisposizione di tutte le attività necessarie all'avvio dei progetti per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle nei modi e nei tempi previsti;
 - c. l'individuazione di eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa, definita nel cronoprogramma,



relazionando a CDP;

- d. il tempestivo completamento degli interventi, nei termini e nei modi stabili nella comunicazione di ammissione e nell'Atto d'obbligo. Per eventi e cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del Soggetto Beneficiario è consentita la parziale realizzazione dell'intervento, con una proporzionale riduzione del contributo sulla base dei posti letto effettivamente realizzati attuando la procedura di variazione di cui all'articolo 15, dandone comunicazione nella relazione finale di cui all'articolo 16, comma 2 del presente Avviso;
- e. completare e rendere disponibili per l'assegnazione i posti letto prioritariamente agli studenti fuori sede capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nell'ambito di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, sulla base delle graduatorie definite dagli Organismi regionali competenti per il diritto allo studio, nella percentuale non inferiore a quella stabilita dall'articolo 10, comma 4, del presente Avviso, ovvero disponibili per l'assegnazione agli studenti inseriti in graduatorie di merito;
- f. fornire, nei tempi e nei modi previsti nell'Atto d'obbligo, tutta la documentazione e le informazioni richieste, comprovando il completamento degli interventi finanziati nei termini e nelle tempistiche previste e il mantenimento di ogni altro vincolo, termine e condizione prevista, per tutta la durata di validità dell'Atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento. A tal fine, stante la scadenza per la messa a disposizione dei posti letto entro il 15 maggio 2027, i soggetti beneficiari dovranno allegare in occasione della trasmissione della prima relazione periodica, un cronoprogramma dettagliato delle lavorazioni previste nell'intervento e le relative tempistiche di realizzazione (tipo diagramma di Gantt o Pert) per permettere il monitoraggio dell'andamento dei lavori da parte di CDP;
- g. fornire al MUR, successivamente all'erogazione del contributo, tutta l'ulteriore documentazione e le informazioni relative alle procedure attuate, ai target realizzati e al mantenimento di ogni altro vincolo, termine e condizione prevista, per tutta la durata di validità dell'Atto d'obbligo e di accettazione del contributo, ai fini delle relative verifiche e garantendone la disponibilità così come previsto ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché fornire a CDP tutta la documentazione richiesta ai fini delle verifiche previste dalla normativa applicabile alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso in qualità di soggetto obbligato all'assolvimento degli adempimenti in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 231/07 e al D.Lgs. 109/07 e relative normative secondarie di attuazione;
- h. assicurare la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente Avviso ad alloggio o residenza per studenti per un periodo pari ad almeno 9 (nove) anni successivi al terzo anno – per un totale di 12 (dodici) anni – con decorrenza dalla data di effettiva messa a disposizione dei posti letto;
- i. assicurare l'applicazione del sistema tariffario così come disciplinato dall'articolo 10 del presente Avviso, per tutta la durata di validità dell'Atto d'Obbligo e di accettazione del contributo;
- j. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale di riferimento;
- k. adottare un'apposita codificazione contabile e informatizzata, ovvero di un sistema di

contabilità separata per tutte le transazioni relative all'intervento per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

- I. adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- m. effettuare controlli di gestione e controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure;
- n. rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione relativa all'intervento che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa Next Generation EU, utilizzando la frase "finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU", riportando nella documentazione dell'intervento il logo dell'Unione Europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione dell'intervento, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
- o. assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del MUR, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
- p. garantire il rispetto degli obblighi in relazione al perseguitamento del principio del DNSH e tagging climatico e ambientale, nonché gli ulteriori adempimenti previsti dal Codice dell'Ambiente, incluso il controllo del requisito "non greenfield", nonché garantire gli interventi non contemplano il seguente elenco di attività: i) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del contributo nel caso di accertamento della violazione di tali principi;
- q. garantire che gli interventi non comprendono l'approvvigionamento di caldaie a gas;
- r. garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata CDP e il Ministero dell'università e della ricerca sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero

interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

- s. garantire il rispetto di ogni altro vincolo, termine e condizione posta dal presente Avviso ovvero dalla normativa vigente in materia, per tutta la durata di vigenza dell'atto d'obbligo e di accettazione del contributo;
- t. garantire – fino alla data di erogazione del contributo a cura di CDP – l'impegno a mantenere una condotta in linea con i principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Parte Generale) adottato da CDP ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nel Codice Etico di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e delle Società soggette a direzione e coordinamento, nella *Policy* di Gruppo Anti-Corruzione, consultabili sul sito internet di CDP (<https://www.cdp.it/sitointernet/it/etica.page>), per quanto a sé applicabili, nonché a operare in ossequio alle leggi e ai regolamenti applicabili, alle migliori prassi internazionali e ai più alti standard etici;
- u. fino all'erogazione del contributo, garantire l'impegno ad informare CDP tempestivamente tramite PEC all'indirizzo cdpspa@pec.cdp.it in merito ad eventuali modifiche dei contenuti dell'autodichiarazione di cui all'articolo 17, comma 8, numero iii);
- v. successivamente all'erogazione del contributo, garantire l'impegno ad informare tempestivamente il MUR in merito all'applicazione di eventuali sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, o di analoga normativa estera in materia di responsabilità dell'ente per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, irrogate con sentenza divenuta irrevocabile;
- w. avviare la procedura per la corretta individuazione degli studenti meritevoli, e, nel caso, la procedura per la corretta individuazione degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi oggetto della riserva per il diritto allo studio, in tempo utile per assicurare l'utilizzo degli alloggi, da parte di entrambe le tipologie di studenti, entro l'avvio del primo anno di gestione a valere del presente Avviso.

Articolo 19 – Verifiche e controlli

1. CDP e il Ministero si riservano di effettuare ogni verifica e controllo nei confronti del Soggetto Proponente o Beneficiario, eventualmente anche tramite verifiche in loco e tramite altri soggetti allo scopo incaricati. Tali controlli potranno essere svolti sia antecedentemente alla realizzazione e messa a disposizione dei posti letto, sia successivamente.
2. CDP si riserva tra l'altro di valutare, in ogni momento, anche successivamente alla Comunicazione di Ammissione e alla sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo, la violazione della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo di cui al D. Lgs. 231/07 e al D. Lgs. 109/07 e relative normative secondarie di attuazione, nonché in materia di antifrode, antimafia, titolarità effettiva, assenza di conflitti di interesse e assenza di doppio finanziamento.
3. CDP si riserva anche la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, la veridicità delle dichiarazioni rese dai Soggetti Proponenti ai sensi del presente Avviso. Ove sia accertata

la non veridicità di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 – ivi incluse le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti previsti, per ogni fase del processo, dal presente Avviso – CDP potrà adottare ogni conseguente determinazione e azione, tra cui l'esclusione dalla procedura, la revoca della Comunicazione di Ammissione e/o della determinazione di contributo e il recupero delle somme. CDP potrà, in ogni momento utile, richiedere ogni documentazione, approfondimento e supplemento informativo necessario e adottare i conseguenti provvedimenti nei confronti del Soggetto Proponente e/o Beneficiario. Con riferimento alle verifiche antimafia – da espletare in assenza di specifiche cause di esenzione/inapplicabilità tenuto conto della specifica natura del destinatario – qualora il procedimento di rilascio delle informazioni antimafia si estenda oltre i termini di legge di cui all'art. 92, comma 2, del D.lgs. 159/2011, CDP – concluse le ulteriori attività istruttorie e ottenuto il nulla osta del Comitato di Investimento – procede, a seconda dei casi, all'ammissione al contributo o alla erogazione dello stesso, anche in assenza delle informazioni antimafia e in attesa del completamento degli accertamenti antimafia. A tal fine, la Comunicazione di Ammissione e l'Atto d'Obbligo conterranno una condizione di decadenza, destinata ad operare nell'ipotesi in cui l'autorità competente rilasci un provvedimento antimafia interdittivo nei confronti del Soggetto Beneficiario. Qualora durante il completamento o l'aggiornamento della procedura di verifica antimafia emergano elementi ostativi, CDP adotterà i conseguenti provvedimenti nei confronti del Soggetto Proponente o Beneficiario.

4. Nei casi di cui ai precedenti commi e in tutti i casi in cui le verifiche evidenzino significative deviazioni rispetto all'intervento finanziato, ovvero sia riscontrato il venir meno degli obblighi assunti dal Soggetto Gestore con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo, CDP potrà applicare i meccanismi sanzionatori di cui al successivo articolo 20.
5. A seguito dell'erogazione del contributo, il MUR subentra a CDP nella titolarità del rapporto giuridico con il Soggetto Beneficiario e potrà svolgere ogni attività di verifica e controllo *ex post*, anche tramite ispezioni *in loco*, anche volte ad accertare il mantenimento dei necessari requisiti per tutta la durata del vincolo di destinazione d'uso gravante sugli immobili oggetto dell'intervento, adottando ogni conseguente provvedimento e azione per la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate.

Articolo 20 - Meccanismi sanzionatori

1. Il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
 - a) nel caso di difforme esecuzione dell'intervento, ovvero in caso di mancato completamento entro i termini stabiliti, fermo quanto espressamente previsto all'articolo 16, comma 6, del presente Avviso;
 - b) in caso di mancato rispetto degli obblighi in capo al Soggetto Beneficiario di cui al precedente articolo 18 e comunque previsti dall'atto d'obbligo, anche successivamente alla messa in disponibilità dei posti letto e per tutta la durata di vigenza dell'atto d'obbligo e di accettazione del contributo;
 - c) nel caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese;
 - d) in caso di accertamento di doppio finanziamento pubblico tra il presente contributo finanziario e altri strumenti o programmi dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 9 del



Regolamento (UE) 2021/241;

- e) in caso di accertamento di casi di conflitto di interessi, corruzione e frode;
 - f) in caso di accertamento della violazione dei principi generali del DNSH e degli ulteriori adempimenti previsti dal Codice dell'Ambiente, incluso il controllo del requisito “*non greenfield*”, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente Avviso;
 - g) in caso di accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 5, comma 3, e di perdita sopravvenuta dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del presente Avviso;
 - h) in caso di rilascio da parte dell'autorità competente di un provvedimento antimafia interdittivo nei confronti del beneficiario;
 - i) in tutti gli altri casi di inadempienza degli obblighi assunti e di qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite dai regolamenti comunitari e nazionali di riferimento per l'attuazione del PNRR ovvero dal presente Avviso;
 - j) inadempimento di obblighi espressamente previsti dal presente Avviso, in ragione della specificità del contributo;
 - k) nel caso di accertamento della violazione dell'impegno assunto dal beneficiario ai sensi delle lettere t), u) e v) di cui al precedente articolo 18.
2. In caso di revoca totale o parziale del contributo nonché di mancata assegnazione dello stesso, si procederà con il disimpegno dei relativi importi e con il recupero delle eventuali somme già erogate, con relativa eventuale escussione delle garanzie, laddove prevista, maggiorate degli interessi dovuti previsti per legge.

Articolo 21 - Tutela della privacy

- 1. Tutti i dati personali di cui Cassa depositi e prestiti S.p.A. verrà in possesso nello svolgimento dei procedimenti attuativi del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/24.
- 2. L'informativa privacy è disponibile sul sito della Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'indirizzo https://www.cdp.it/sitointernet/it/portale_fondi_nazionali_euro.page.

Articolo 22 – Disposizioni finali

- 1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale di CDP all'indirizzo https://www.cdp.it/sitointernet/it/nuovo_bando_studentati_pnrr.page e sarà pubblicato anche sul sito Italia Domani.
- 2. Per informazioni e richieste di chiarimento relative al presente Avviso, i soggetti interessati potranno rivolgersi esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata cdpspa@pec.cdp.it, indicando nell'oggetto “PNRR - M4.C1 Investimento 5 Student housing fund”. Le richieste di chiarimento e le relative risposte potranno essere pubblicate in forma anonima nella pagina dedicata all'Avviso.



3. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Avviso saranno comunicate attraverso la pubblicazione sul sito della CDP.
4. CDP potrà in ogni momento revocare il presente Avviso, senza dare seguito alla relativa procedura e alle attività ivi previste, adottando apposito atto pubblicato all'indirizzo https://www.cdp.it/sitointernet/it/nuovo_bando_studentati_pnrr.page.
5. Il referente del presente Avviso è il Direttore Pubblica Amministrazione di CDP Dott. Gianluca Bisognani.
6. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

Articolo 23 – Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso:

Allegato 1 – Fabbisogno Posti Letto

Allegato 2 – Standard minimi dimensionali e qualitativi

Allegato 3 – Estratto tavolo tecnico interistituzionale

Allegato 4 – Schema di convenzione tipo tra Soggetto Gestore e Organismo Regionale territorialmente competente in materia di tutela del diritto allo studio

Allegato 5 – Modello di richiesta di contributo

Allegato 6 – Schema di Relazione Illustrativa, piano di gestione della residenza e quadro economico dell'intervento

Allegato 7 – Autodichiarazione relativa all'assenza di doppio finanziamento

Allegato 8a – Comunicazione dati titolarità effettiva enti pubblici

Allegato 8b – Comunicazione dati titolarità effettiva enti privati

Allegato 9 – Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei Titolari Effettivi

Allegato 10a – Dichiarazione sostitutiva Antimafia Modello A

Allegato 10b – Dichiarazione sostitutiva Antimafia Modello B

Allegato 10c – Dichiarazione sostitutiva Antimafia Modello C

Allegato 11a – Dichiarazione attestante l'assenza di modifiche

Allegato 11b – Dichiarazione attestante la presenza di modifiche

Allegato 12 – Format relazioni periodiche

Allegato 13 – Format relazione finale



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



cdp

Allegato 14 – Format richiesta erogazione di contributo

Allegato 15 – Informativa privacy CDP

Allegato 16 – MAV enti pubblici

Allegato 17 – MAV soggetti privati

Allegato 18 – MAV persone fisiche

Allegato 19 – Autodichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Allegato 20 – Criteri e modalità di attribuzione dei punteggi

Roma, 19 gennaio 2026

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Direttore Pubblica Amministrazione

Dott. Gianluca Bisognani

(firmato digitalmente)